

REGOLAMENTO (CEE) N. 388/91 DELLA COMMISSIONE
del 18 febbraio 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 140/91 relativo alla vendita di cereali detenuti dall'organismo d'intervento francese per una fornitura nei territori delle Azzorre e di Madera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 140/91 della Commissione⁽³⁾ prevede la fornitura a prezzo speciale di frumento tenero e d'orzo d'intervento a destinazione delle Azzorre, al fine di attenuare la situazione periferica di tale arcipelago; che su tre isole del suddetto arcipelago esistono impianti di molitura, mentre su altre quattro isole esistono industrie produttrici di alimenti per il bestiame; che occorre prevedere espressamente l'approvvigionamento di ciascuna delle predette isole inserendo pertanto tale finalità tra le condizioni del procedimento di gara;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 140/91 è così modificato:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1991.

1) Il paragrafo 2 è sostituito dal paragrafo seguente:

• 2. I cereali venduti devono essere consegnati nelle destinazioni di cui all'allegato.

Per il frumento tenero e per la destinazione "Azzorre", la fornitura va obbligatoriamente effettuata, per ogni singola offerta accettata, secondo la seguente ripartizione:

- a) \pm 60 % a destinazione dell'isola di São Miguel,
- b) \pm 30 % a destinazione dell'isola di Terceira,
- c) \pm 10 % a destinazione dell'isola di Faial.

Per l'orzo e per la destinazione "Azzorre", la fornitura va obbligatoriamente effettuata, per ogni singola offerta accettata, secondo la seguente ripartizione:

- a) \pm 85 % a destinazione dell'isola di São Miguel,
- b) \pm 12 % a destinazione dell'isola di Terceira,
- c) \pm 1,5 % a destinazione dell'isola di Faial,
- d) \pm 1,5 % a destinazione dell'isola di São Jorge.

2) Nel paragrafo 3 è aggiunto il seguente trattino:

• — per quanto concerne le Azzorre, esse vanno corredate dall'impegno dell'aggiudicatario di osservare gli obblighi di cui all'articolo 2 del presente regolamento. •

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 16 del 22. 1. 1991, pag. 17.